

BONUS 2022 PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

Nel 2022 sono stati progressivamente introdotti alcuni crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, a fronte dei maggiori oneri a carico delle imprese.

I beneficiari sono le imprese energivore, le imprese gasivore e le imprese diverse dalle precedenti in presenza di determinate condizioni.

Le imprese energivore

Per imprese a forte consumo di energia (c.d. energivore) si intendono le imprese iscritte all'elenco CSEA, che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

- operano nei settori dell'Allegato 3 alla comunicazione Commissione Europea n. C(2014) 200/01 (estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici, ecc.);
- operano nei settori dell'Allegato 5 alla citata comunicazione (altri settori minerari e manifatturieri non inclusi nell'Allegato 3) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al Valore aggiunto lordo (VAL) ai sensi dell'art. 5 del DM 21/12/2017 non inferiore al 20%;
- non rientrano tra i precedenti punti, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 e 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ex art. 39 del DL 83/2012.

Per fruire del credito d'imposta in commento, inoltre, è necessario che le imprese energivore risultino regolarmente inserite nell'elenco dell'anno 2022, periodo oggetto di agevolazione. Qualora l'impresa non risulti definitivamente iscritta nell'elenco relativo all'anno 2022, sebbene presente nello stesso al momento della fruizione del credito d'imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorandole degli interessi nel frattempo maturati.

Imprese diverse da quelle energivore

Alle imprese diverse da quelle energivore ex DM 21/12/2017, dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, sono riconosciuti specifici crediti d'imposta.

Imprese gasivore

Per imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. "gasivore") si intendono le imprese che congiuntamente operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 al DM 21/12/2021 n. 541 e hanno consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di cui all'art. 3 co. 1 del DM 21/12/2021 n. 541 (1 Gwh/anno), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Imprese diverse da quelle gasivore

Per imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (art. 5 del DL 17/2022) si intendono le imprese che congiuntamente operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21/12/2021 n. 541, e hanno consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di cui all'art. 3 co. 1 del DM 21/12/2021 n. 541 (1 Gwh/anno), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

La seguente tabella riepiloga la misura dei crediti d'imposta in esame.

| Soggetti beneficiari | I trimestre 2022 | II trimestre 2022 | III trimestre 2022 |
|------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Imprese energivore | 20% | 25% | 25% |
| Imprese non energivore | - | 15% | 15% |

| Soggetti beneficiari | I trimestre 2022 | II trimestre 2022 | III trimestre 2022 |
|----------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Imprese gasivore | 10% | 25% | 25% |
| Imprese non gasivore | - | 25% | 25% |

Credito d'imposta per le imprese energivore*- per il primo trimestre 2022*

Il credito d'imposta è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2022.

Tale agevolazione è riconosciuta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica (macrocategoria solitamente indicata in fattura complessivamente alla voce "spesa per la materia energia"), calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

- per il secondo trimestre 2022

Il credito d'imposta è pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, qualora i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In questo caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica, ed il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

- per il terzo trimestre 2022

Il credito d'imposta è pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022, qualora i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In questo caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica, ed il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Credito d'imposta per le imprese non energivore*- per il secondo trimestre 2022*

Il credito d'imposta è pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto (comprovato dalle relative fatture) della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022.

Il credito d'imposta spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.

- *per il terzo trimestre 2022*

Il credito di imposta è pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Con riferimento al credito d'imposta relativo al secondo trimestre 2022, nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.

La medesima disposizione è prevista con riferimento al credito d'imposta relativo al terzo trimestre 2022.

Credito d'imposta per le imprese gasivore

- *per il primo trimestre 2022*

Il credito d'imposta è pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel primo trimestre solare del 2022.

Il credito d'imposta spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

- *per il secondo trimestre 2022*

Il credito d'imposta pari è al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare del 2022, dalle imprese gasivore.

Il credito d'imposta è riconosciuto qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

- *per il terzo trimestre 2022*

Il credito d'imposta è pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022 (per usi energetici diversi da quelli termoelettrici), qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Credito d'imposta per le imprese non gasivore

- *per il secondo trimestre 2022*

Il credito d'imposta è pari al 25% (in luogo del precedente 20%) della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare del 2022.

Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

- *per il terzo trimestre 2022*

Il credito d'imposta è pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022 (per usi energetici diversi da quelli termoelettrici), qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Con riferimento al credito d'imposta relativo al secondo trimestre 2022, nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.

La medesima disposizione è prevista con riferimento al credito d'imposta relativo al terzo trimestre 2022.

Irrilevanza fiscale

I suddetti crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rilevano ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.

Cumulabilità con altre agevolazioni

I crediti d'imposta in esame sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Limite de "minimis" – Inapplicabilità

I suddetti crediti d'imposta non rientrano nel regime "de minimis".

Modalità di utilizzo

I suddetti crediti di imposta sono utilizzabili entro il 31/12/2022, esclusivamente in compensazione nel modello F24 e senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni.

Codici tributo da utilizzare

| Codice tributo | Agevolazione |
|----------------|--|
| 6960 | Credito d'imposta per imprese energivore (I trimestre 2022) |
| 6961 | Credito d'imposta per imprese energivore (II trimestre 2022) |
| 6962 | Credito d'imposta per imprese gasivore (II trimestre 2022) |
| 6963 | Credito d'imposta per imprese non energivore (II trimestre 2022) |
| 6964 | Credito d'imposta per imprese non gasivore (II trimestre 2022) |
| 6966 | Credito d'imposta per imprese gasivore (I trimestre 2022) |

I crediti d'imposta possono essere utilizzati in compensazione in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, purché le spese per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale consumati siano sostenute nel trimestre di riferimento e documentate mediante il possesso della fattura di acquisto.

Cessione del credito d'imposta

I crediti d'imposta sono cedibili dalle imprese beneficiarie entro il 31.12.2022 solo per intero (l'utilizzo in compensazione tramite modello F24, da parte del beneficiario, non consente a quest'ultimo di effettuare la cessione di quel determinato credito), ad altri soggetti (inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari), senza facoltà di successiva cessione e con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "qualificati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all'agevolazione.

Il credito d'imposta deve essere utilizzato dal cessionario entro il 31/12/2022 con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di "bonus edilizi".

La cessione dei crediti d'imposta deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate. Per ciascun credito d'imposta, il cedente può inviare una sola comunicazione di cessione, per l'intero ammontare del credito stesso. I cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l'opzione irrevocabile per l'utilizzo in compensazione.

Le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate delle ulteriori cessioni sono effettuate, a pena d'inammissibilità, direttamente dai soggetti cedenti e avvengono esclusivamente tramite la "Piattaforma cessione crediti".

Aggiornato al 25/8/2022